



www.formanagement.it

formazione obbligatoria per le P.A. 2025

lezioni in diretta e on line su Zoom

lunedì
13
ottobre

**etica e codice di
comportamento**

dalle ore 10.00 alle 12.00

lunedì
3
novembre

**tutela della
privacy**

dalle ore 10.00 alle 12.00

lunedì
27
ottobre

**trasparenza
amministrativa**

dalle ore 10.00 alle 12.00

lunedì
17
novembre

**prevenzione
della corruzione**

dalle ore 10.00 alle 12.00

al termine di ogni sessione verra somministrato un test e rilasciato un attestato di partecipazione con l'indicazione del numero delle ore di lezione

docente: **Santo Fabiano**

info@formanagement.it

**REGOLAMENTO (UE) 2016/679
DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 27 aprile 2016**

relativo alla **protezione** delle **persone fisiche** con riguardo al trattamento dei **dati personali**, nonché alla libera circolazione di tali dati

(regolamento generale sulla protezione dei dati)



Consenso, strumento di garanzia anche on line

Il consenso dell'interessato al trattamento dei dati personali dovrà essere, come oggi, preventivo e inequivocabile, anche quando espresso attraverso mezzi elettronici (ad esempio, selezionando un'apposita casella in un sito web).

Per trattare i dati sensibili, il Regolamento prevede che il consenso deve essere anche «esplicito».

Viene esclusa ogni forma di consenso tacito (il silenzio, cioè, non equivale al consenso) oppure ottenuto proponendo a un interessato una serie di opzioni già selezionate.

Il consenso potrà essere revocato in ogni momento.

I trattamenti effettuati fino a quel momento dal titolare sulla base del consenso rimarranno comunque legittimi.

I fornitori di servizi Internet e i social media, dovranno richiedere il consenso ai genitori o a chi esercita la potestà genitoriale per trattare i dati personali dei minori di 16 anni.

Nelle P.A. sono limitati i casi in cui si debba chiedere il consenso e ancora meno quelli in cui può essere revocato.

Il consenso è necessario se i dati non sono richiesti per finalità previste dalla legge



Informazioni più chiare e complete sul trattamento

L'informativa diventa sempre di più uno strumento di trasparenza riguardo al trattamento dei dati personali e all'esercizio dei diritti.

Per facilitare la comprensione dei contenuti, nell'informativa si potrà fare ricorso anche a icone, identiche in tutta l'Unione europea.

Gli interessati dovranno sapere se i loro dati sono trasmessi al di fuori dell'Ue e con quali garanzie; così come dovranno sapere che hanno il diritto di revocare il consenso a determinati trattamenti, come quelli a fini di marketing diretto.



Più tutele e libertà con il diritto all'oblio

Grazie all'introduzione del cosiddetto «diritto all'oblio», gli interessati potranno ottenere la cancellazione dei propri dati personali anche on line da parte del titolare del trattamento qualora ricorrano alcune condizioni previste dal Regolamento: se i dati sono trattati solo sulla base del consenso; se i dati non sono più necessari per gli scopi rispetto ai quali sono stati raccolti; se i dati sono trattati illecitamente; oppure se l'interessato si oppone legittimamente al loro trattamento.

A questo diritto si accompagna l'obbligo per il titolare del trattamento che ha pubblicato i dati di comunicare la richiesta di cancellazione a chiunque li stia trattando, nei limiti di quanto tecnicamente possibile.

Il diritto all'oblio potrà essere limitato solo in alcuni casi specifici: per esempio, per garantire l'esercizio della libertà di espressione o il diritto alla difesa in sede giudiziaria; per tutelare un interesse generale (ad esempio, la salute pubblica); oppure quando i dati, resi anonimi, sono necessari per la ricerca storica o per finalità statistiche o scientifiche.

Se il dato è trattato nell'esercizio di una funzione pubblica non è prevista la possibilità del diritto all'oblio, tranne che con riferimento a dati pubblicati sul sito web



Approccio basato sulla valutazione del rischio che premia i soggetti più responsabili

Il Regolamento promuove la responsabilizzazione (*accountability*) dei titolari del trattamento e l'adozione di approcci e politiche che tengano conto costantemente del rischio che un determinato trattamento di dati personali può comportare per i diritti e le libertà degli interessati.

Il principio-chiave è «*privacy by design*», ossia garantire la protezione dei dati fin dalla fase di ideazione e progettazione di un trattamento o di un sistema, e adottare comportamenti che consentano di prevenire possibili problematiche. Ad esempio, è previsto l'obbligo di effettuare valutazioni di impatto prima di procedere ad un trattamento di dati che presenti rischi elevati per i diritti delle persone, consultando l'Autorità di protezione dei dati in caso di dubbi. Viene inoltre introdotta la figura del «Responsabile della protezione dei dati» (*Data Protection Officer* o DPO), incaricato di assicurare una gestione corretta dei dati personali nelle imprese e negli enti.

In compenso, scompaiono alcuni oneri amministrativi come l'obbligo di notificare particolari trattamenti, oppure di sottoporre a verifica preliminare dell'Autorità i trattamenti considerati «a rischio».



Obbligo di comunicare i casi di violazione dei dati personali (*data breach*)

Il titolare del trattamento dovrà comunicare eventuali violazioni dei dati personali (*data breach*) all'Autorità nazionale di protezione dei dati. Se la violazione dei dati rappresenta una minaccia per i diritti e le libertà delle persone, il titolare dovrà informare in modo chiaro, semplice e immediato anche tutti gli interessati e offrire indicazioni su come intende limitare le possibili conseguenze negative.

Il titolare del trattamento potrà decidere di non informare gli interessati se riterrà che la violazione non comporti un rischio elevato per i loro diritti (quando non si tratti, ad esempio, di frode, furto di identità, danno di immagine, ecc.); oppure se dimostrerà di avere adottato misure di sicurezza (come la cifratura) a tutela dei dati violati; oppure, infine, nell'eventualità in cui informare gli interessati potrebbe comportare uno sforzo sproporzionato (ad esempio, se il numero delle persone coinvolte è elevato).

In questo ultimo caso, è comunque richiesta una comunicazione pubblica o adatta a raggiungere quanti più interessati possibile (ad esempio, tramite un'inserzione su un quotidiano o una comunicazione sul sito web del titolare).

L'Autorità di protezione dei dati potrà comunque imporre al titolare del trattamento di informare gli interessati sulla base di una propria autonoma valutazione del rischio associato alla violazione.

Definizioni

Ai fini del presente regolamento s'intende per:

1) «**dato personale**»: **qualsiasi informazione** riguardante una **persona fisica identificata o identificabile** («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere **identificata, direttamente o indirettamente**, con particolare riferimento a un **identificativo** come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;

2. Limiti generali alla trasparenza (artt. 1 e 4 del d. lgs. n. 33/2013)

I principi e la disciplina di protezione dei dati personali – come peraltro previsto anche dagli artt. 1, comma 2, e 4 del d. lgs. n. 33/2013 (v. altresì art. 8, comma 3) – devono essere rispettati anche nell'attività di pubblicazione di dati sul web per finalità di trasparenza.

In merito, si rappresenta che “dato personale” è “qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale” (art. 4, comma 1, lett. b, del Codice).



(Allegato alla deliberazione n. 243 del 15 maggio 2014)

(Pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 134 del 12 giugno
2014)

Inoltre, **la "diffusione" di dati personali** – ossia "il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione" (art. 4, comma 1, lett. m) – da parte dei "soggetti pubblici" **è ammessa unicamente quando la stessa è prevista da una specifica norma di legge o di regolamento** (art. 19, comma 3). Pertanto, in relazione all'operazione di diffusione, occorre che **le pubbliche amministrazioni, prima di mettere a disposizione sui propri siti web istituzionali informazioni, atti e documenti amministrativi** (in forma integrale o per estratto, ivi compresi gli allegati) **contenenti dati personali, verifichino che la normativa in materia di trasparenza preveda tale obbligo** (artt. 4, comma 1, lett. m, 19, comma 3 e 22, comma 11, del Codice).

Laddove l'amministrazione riscontri l'esistenza di un **obbligo normativo** che impone la pubblicazione dell'atto o del documento nel proprio sito web istituzionale **è necessario selezionare i dati personali da inserire in tali atti e documenti, verificando, caso per caso, se ricorrono i presupposti per l'oscuramento di determinate informazioni.**

I soggetti pubblici, infatti, in conformità ai principi di protezione dei dati, sono tenuti a **ridurre al minimo l'utilizzazione di dati personali e di dati identificativi** (4) ed evitare il relativo trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante dati anonimi o altre modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità (cd. "principio di necessità" di cui all'art. 3, comma 1, del Codice). Pertanto, **anche in presenza degli obblighi di pubblicazione di atti o documenti contenuti nel d. lgs. n. 33/2013, i soggetti chiamati a darvi attuazione non possono comunque "rendere [...] intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione"** (art. 4, comma 4, del d. lgs. n. 33/2013).

È, quindi, consentita la diffusione dei soli dati personali la cui inclusione in atti e documenti da pubblicare sia realmente necessaria e proporzionata alla finalità di trasparenza perseguita nel caso concreto (cd. "**principio di pertinenza e non eccedenza**" di cui all'art. 11, comma 1, lett. d, del Codice). Di conseguenza, i dati personali che esulano da tale finalità non devono essere inseriti negli atti e nei documenti oggetto di pubblicazione online. In caso contrario, occorre provvedere, comunque, all'oscuramento delle informazioni che risultano eccedenti o non pertinenti.

3. Pubblicazione di dati personali ulteriori (art. 4, comma 3, del d. lgs. n. 33/2013)

Le pubbliche amministrazioni non sono libere di diffondere “dati personali” ulteriori, non individuati dal d. lgs. n. 33/2013 o da altra specifica norma di legge o di regolamento (art. 19, comma 3, del Codice).

L'eventuale pubblicazione di dati, informazioni e documenti, che non si ha l'obbligo di pubblicare, è legittima solo “procedendo alla **anonimizzazione** dei dati personali eventualmente presenti” (art. 4, comma 3, del d. lgs. n. 33/2013).

In proposito, si evidenzia che **la prassi seguita da alcune amministrazioni di sostituire il nome e cognome dell'interessato con le sole iniziali è di per sé insufficiente ad anonimizzare i dati personali** contenuti negli atti e documenti pubblicati online. Inoltre, il rischio di identificare l'interessato è tanto più probabile quando, fra l'altro, accanto alle iniziali del nome e cognome permangono ulteriori informazioni di contesto che rendono comunque identificabile l'interessato (si pensi, ad esempio, alle informazioni relative alla residenza oppure quando si possiede un doppio nome e/o un doppio cognome).

In molti casi, infatti, in particolari ambiti (ad esempio, per campioni di popolazioni di ridotte dimensioni), la pubblicazione online anche solo di alcuni dati – come la data di nascita, il sesso, la residenza, il domicilio, il codice di avviamento postale, il luogo di lavoro, il numero di telefono, la complessiva vicenda oggetto di pubblicazione, etc.– è sufficiente a individuare univocamente la persona cui le stesse si riferiscono e, dunque, a rendere tale soggetto identificabile mediante il collegamento con altre informazioni che possono anche essere nella disponibilità di terzi o ricavabili da altre fonti.

Per rendere effettivamente “anonimi” i dati pubblicati online occorre, quindi, oscurare del tutto il nominativo e le altre informazioni riferite all'interessato che ne possono consentire l'identificazione anche a posteriori.

Il permesso di costruire

Art. 20

DPR 6 giugno 2001, n. 380
Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in
materia edilizia.

Procedimento per il rilascio del permesso di costruire

6. Il provvedimento finale, che lo sportello unico provvede a notificare all'interessato, è adottato dal dirigente o dal responsabile dell'ufficio, entro il termine di trenta giorni dalla proposta di cui al comma 3. Qualora sia indetta la conferenza di servizi di cui al comma 5-bis, la determinazione motivata di conclusione del procedimento, assunta nei termini di cui agli articoli da 14 a 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, è, ad ogni effetto, titolo per la realizzazione dell'intervento. Il termine di cui al primo periodo è fissato in quaranta giorni con la medesima decorrenza qualora il dirigente o il responsabile del procedimento abbia comunicato all'istante i motivi che ostano all'accoglimento della domanda, ai sensi dell'articolo 10-bis della citata legge n. 241 del 1990, e successive modificazioni. **Dell'avvenuto rilascio del permesso di costruire è data notizia al pubblico mediante affissione all'albo pretorio.** Gli estremi del permesso di costruire sono indicati nel cartello esposto presso il cantiere, secondo le modalità stabilite dal regolamento edilizio.

7. Il segretario comunale redige e **pubblica mensilmente**, mediante affissione nell'albo comunale, i **dati relativi agli immobili** e alle opere realizzati abusivamente, oggetto dei rapporti degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria e delle relative ordinanze di sospensione e trasmette i dati anzidetti all'autorità giudiziaria competente, al presidente della giunta regionale e, tramite l'ufficio territoriale del governo, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

L'avviso di deposito

Irreperibilità o rifiuto di ricevere la copia.

Se non è possibile eseguire la consegna per **irreperibilità** o per **incapacità** o **rifiuto** delle persone indicate nell'articolo precedente, **l'ufficiale giudiziario deposita la copia nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi, affigge avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario, e gliene dà notizia per raccomandata con avviso di ricevimento.**

Art. 60

Notificazioni

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA 29 settembre 1973, n. 600
Disposizioni comuni in materia di
accertamento delle imposte sui redditi.

e) quando nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente, **l'avviso del deposito prescritto dall'art. 140 del codice di procedura civile, in busta chiusa e sigillata, si affigge nell'albo del comune, e la notificazione, ai fini della decorrenza del termine per ricorrere, si ha per eseguita nell'ottavo giorno successivo a quello di affissione;**

e-bis) è facoltà del contribuente che non ha la residenza nello Stato e non vi ha eletto domicilio ai sensi della lettera d), o che non abbia costituito un rappresentante fiscale, comunicare al competente ufficio locale, con le modalità di cui alla stessa lettera d), l'indirizzo estero per la notificazione degli avvisi e degli altri atti che lo riguardano; salvo il caso di consegna dell'atto o dell'avviso in mani proprie, la notificazione degli avvisi o degli atti è eseguita mediante spedizione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento;

Notificazione a persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti.

Se non sono conosciuti la residenza, la dimora e il domicilio del destinatario e non vi è il procuratore previsto nell'articolo 77, l'ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante **deposito di copia dell'atto nella casa comunale dell'ultima residenza o, se questa è ignota, in quella del luogo di nascita del destinatario.***(e mediante affissione di altra copia, nell'albo dell'ufficio giudiziario davanti al quale si procede)**

Se non sono noti né il luogo dell'ultima residenza né quello di nascita, l'ufficiale giudiziario consegna una copia dell'atto al pubblico ministero.

Nei casi previsti nel presente articolo e nei primi due commi dell'articolo precedente, la notificazione si ha per eseguita nel ventesimo giorno successivo a quello in cui sono compiute le formalità prescritte.

*) periodo soppresso dal Dlgs 196/2003

Diritti dei consiglieri

1. I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del consiglio. Hanno inoltre il diritto di chiedere la convocazione del consiglio secondo le modalità dettate dall'articolo 39, comma 2, e di presentare interrogazioni e mozioni.
2. I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, **tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato**. Essi sono tenuti al **segreto** nei casi specificamente determinati dalla legge.
3. Il sindaco o il presidente della provincia o gli assessori da essi delegati rispondono, entro 30 giorni, alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai consiglieri. Le modalità della presentazione di tali atti e delle relative risposte sono disciplinate dallo statuto e dal regolamento consiliare.
4. Lo statuto stabilisce i casi di decadenza per la mancata partecipazione alle sedute e le relative procedure, garantendo il diritto del consigliere a far valere le cause giustificative.

Accesso civico alla SCIA

Definizioni

Ai fini del presente regolamento s'intende per:

4) «**profilazione**»: qualsiasi forma di **trattamento automatizzato** di dati personali consistente nell'utilizzo di tali dati personali per **valutare determinati aspetti personali** relativi a una persona fisica, in particolare per analizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze personali, gli interessi, l'affidabilità, il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti di detta persona fisica;

4 - definizioni

5 - principi generali

9 - dati particolari

13 - informazione

15 - accesso

28 - Responsabile

30 - Registri

35 - impatto

37 - DPO

33 - data breach

Definizioni

6) «**archivio**»: qualsiasi **insieme strutturato di dati** personali accessibili secondo criteri determinati, indipendentemente dal fatto che tale insieme sia centralizzato, decentralizzato o ripartito in modo funzionale o geografico;

4 - definizioni

5 - principi generali

9 - dati particolari

13 - informazione

15 - accesso

28 - Responsabile

30 - Registri

35 - impatto

37 - DPO

33 - data breach

Definizioni

7) «**titolare del trattamento**»: la persona fisica o **giuridica**, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, **determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali**; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri;

4 - definizioni

5 - principi generali

9 - dati particolari

13 - informazione

15 - accesso

28 - Responsabile

30 - Registri

35 - impatto

37 - DPO

33 - data breach

Responsabile del trattamento

1. Qualora un trattamento debba essere effettuato **per conto del titolare del trattamento**, quest'ultimo ricorre **unicamente** a **responsabili del trattamento** che presentino garanzie sufficienti per **mettere in atto misure tecniche e organizzative** adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato.
2. **Il responsabile del trattamento non ricorre a un altro responsabile senza previa autorizzazione scritta, specifica o generale, del titolare del trattamento.** Nel caso di autorizzazione scritta generale, il responsabile del trattamento informa il titolare del trattamento di eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri responsabili del trattamento, dando così al titolare del trattamento l'opportunità di opporsi a tali modifiche.

Definizioni

Ai fini del presente regolamento s'intende per:

12) «**violazione dei dati personali**»: la violazione di sicurezza che comporta **accidentalmente o in modo illecito** la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati;

La violazione
può essere
sia
“accidentale”
che
“illecita”

Distruzione

Perdita

Modifica

Accesso

Divulgazione

4 - definizioni

5 - principi generali

9 - dati particolari

13 - informazione

15 - accesso

28 - Responsabile

30 - Registri

35 - impatto

37 - DPO

33 - data breach

Può consistere nella **cancellazione** di un dato informatico, così come nella **distruzione** materiale di un documento cartaceo, sia integrale che parziale, anche a causa della cattiva conservazione o della esposizione a fenomeni atmosferici o altre cause che ne possano compromettere **l'integrità**

2. Perdita

Consiste nella **impossibilità di reperire** un documento, sia cartaceo che informatico e di non riuscire a ricostruire la modalità utile ai fini del recupero.

La perdita può essere causata dallo **smarrimento** di un documento o di un dato informatico, così come dalla consegna a soggetto terzo, senza avere messo in atto ogni utile precauzione ai fini della restituzione, nelle condizioni in cui è stato trasmesso

Può riguardare anche documenti e **dati archiviati e depositati** (anche da altri colleghi, in tempi precedenti) e **non più reperibili**

3. Modifica

Consiste in qualsiasi intervento che alteri, indebitamente, il contenuto del documento o del dato depositato presso l'Ente.

Può riguardare sia qualsiasi condizione personale: nome, cognome, residenza, ecc.... Sia situazioni per le quali l'interessato, per la sua condizione (di genitore, tutore, congiunto, erede, ecc.) ha il diritto di essere informato ai fini dell'adozione di qualsiasi decisione che possa apportare una "modifica" del "dato"

4. Accesso

Si tratta dell'utilizzo "indebito" dell'accesso ai documenti e ai dati contenenti informazioni personali.

La violazione si può perfezionare, sia attraverso **un'autorizzazione ingiustificata** a chi non abbia diritto alla visione di una informazione, sia attraverso la **visione involontaria** di parti di un documento che avrebbero dovuto essere oscurate e non accessibili

5. Divulgazione

La violazione può riguardare la **indebita diffusione di dati o documenti** che, in ragione del contenuto avrebbero dovuto essere conservati e non accessibili, se non ai soli interessati e alle condizioni previste dalle norme di legge

Il caso ricorre anche per la pubblicazione di “dati personali” al di fuori degli obblighi di legge, sia con riferimento agli **adempimenti** (per esempio: pubblicità legale), sia riguardo al **tempo di pubblicazione** (per esempio: oltre il termine di legge), sia per l’eventuale **indicizzazione** che non ne consenta la completa rimozione

REGOLAMENTO EUROPEO SULLA PROTEZIONE DEI DATI



CAPO II **Principi**

Principi applicabili al trattamento di dati personali

REGOLAMENTO UE
2016/679 SULLA
PROTEZIONE DEI DATI
PERSONALI

1. I dati personali sono:

- a) trattati **in modo** lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato («**liceità, correttezza e trasparenza**»);
- b) raccolti per **finalità determinate, esplicite e legittime**, e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità; un ulteriore trattamento dei dati personali a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici non è, conformemente all'articolo 89, paragrafo 1, considerato incompatibile con le finalità iniziali («**limitazione della finalità**»);
- c) adeguati, pertinenti e **limitati** a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati («**minimizzazione dei dati**»);

Principi applicabili al trattamento di dati personali

d) esatti e, se necessario, aggiornati; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati («**esattezza**»);

e) conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per **un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità** per le quali sono trattati; i dati personali possono essere conservati per periodi più lunghi a condizione che siano trattati esclusivamente a fini di **archiviazione nel pubblico interesse**, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, conformemente all'articolo 89, paragrafo 1, fatta salva l'attuazione di misure tecniche e organizzative adeguate richieste dal presente regolamento a tutela dei diritti e delle libertà dell'interessato («**limitazione della conservazione**»);

f) trattati in maniera da garantire **un'adeguata sicurezza dei dati personali**, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali («**integrità e riservatezza**»).

2. Il **titolare del trattamento** è competente per il rispetto del paragrafo 1 e in grado di provarlo («**responsabilizzazione**»).

Liceità del trattamento

1. Il **trattamento è lecito** solo se e nella misura in cui ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- a) l'interessato ha espresso il **consenso al trattamento** dei propri dati personali per una o più specifiche finalità;
- b) il trattamento è **necessario all'esecuzione di un contratto** di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso;
- c) il trattamento è necessario per **adempiere un obbligo legale** al quale è soggetto il titolare del trattamento;
- d) il trattamento è necessario per la **salvaguardia degli interessi vitali** dell'interessato o di un'altra persona fisica;
- e) il trattamento è necessario per l'**esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri** di cui è investito il titolare del trattamento;
- f) il trattamento è necessario per il **perseguimento del legittimo interesse del titolare** del trattamento o di terzi, a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato che richiedono la protezione dei dati personali, **in particolare se l'interessato è un minore**.

La lettera f) del primo comma non si applica al trattamento di dati effettuato dalle autorità pubbliche nell'esecuzione dei loro compiti.

Liceità del trattamento

2. Gli Stati membri possono mantenere o introdurre **disposizioni più specifiche** per adeguare l'applicazione delle norme del presente regolamento con riguardo al trattamento, in conformità del paragrafo 1, lettere c) ed e), determinando con maggiore precisione requisiti specifici per il trattamento e altre misure atte a garantire un trattamento lecito e corretto anche per le altre specifiche situazioni di trattamento di cui al capo IX.

3. La base su cui si fonda il trattamento dei dati di cui al paragrafo 1, lettere c) ed e), deve essere stabilita:

a) dal diritto dell'Unione; o

b) dal diritto dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento.

Liceità del trattamento

La finalità del trattamento è determinata in tale base giuridica o, per quanto riguarda il trattamento di cui al paragrafo 1, lettera e), è necessaria per l'esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento. Tale base giuridica potrebbe contenere disposizioni specifiche per adeguare l'applicazione delle norme del presente regolamento, tra cui: l

e condizioni generali relative alla liceità del trattamento da parte del titolare del trattamento;

le tipologie di dati oggetto del trattamento;

gli interessati;

i soggetti cui possono essere comunicati i dati personali e le finalità per cui sono comunicati;

le limitazioni della finalità, i periodi di conservazione e le operazioni e procedure di trattamento, comprese le misure atte a garantire un trattamento lecito e corretto, quali quelle per altre specifiche situazioni di trattamento di cui al capo IX.

Il diritto dell'Unione o degli Stati membri persegue un obiettivo di interesse pubblico ed è proporzionato all'obiettivo legittimo perseguito.

1. La **base giuridica** prevista dall'articolo 6, paragrafo 3, lettera b), del regolamento è costituita **esclusivamente** da una **norma di legge** o, nei casi previsti dalla legge, di **regolamento**.

1-bis. **Il trattamento dei dati personali** da parte di un'amministrazione pubblica di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi comprese le Autorità indipendenti e le amministrazioni inserite nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché da parte di una società a controllo pubblico statale di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, con esclusione per le società pubbliche dei trattamenti correlati ad attività svolte in regime di libero mercato, è **sempre consentito se necessario per l'adempimento di un compito svolto nel pubblico interesse o per l'esercizio di pubblici poteri a essa attribuiti**. La finalità del trattamento, se non espressamente prevista da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento, è indicata dall'amministrazione, dalla società a controllo pubblico in coerenza al compito svolto o al potere esercitato, assicurando adeguata pubblicità all'identità del titolare del trattamento, alle finalità del trattamento e fornendo ogni altra informazione necessaria ad assicurare un trattamento corretto e trasparente con riguardo ai soggetti interessati e ai loro diritti di ottenere conferma e comunicazione di un trattamento di dati personali che li riguardano.**

*) aggiunto dal DECRETO LEGISLATIVO 10 agosto 2018, n. 101

**) Aggiunto dal DL 139/ 2021

Condizioni per il consenso

1. Qualora il trattamento sia basato sul **consenso**, il **titolare del trattamento** deve essere in grado di **dimostrare** che l'interessato ha prestato il proprio consenso al **trattamento dei propri dati personali**.
2. Se il consenso dell'interessato è prestato nel contesto di una dichiarazione scritta che riguarda anche altre questioni, **la richiesta di consenso è presentata in modo chiaramente **distinguibile** dalle altre materie, in forma comprensibile e facilmente accessibile, utilizzando un linguaggio semplice e chiaro**. Nessuna parte di una tale dichiarazione che costituisca una violazione del presente regolamento è vincolante.
3. **L'interessato ha il diritto di **revocare** il proprio consenso in qualsiasi momento**. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca. Prima di esprimere il proprio consenso, l'interessato è informato di ciò. Il consenso è revocato con la stessa facilità con cui è accordato.
4. Nel valutare se il consenso sia stato liberamente prestato, si tiene nella massima considerazione l'eventualità, tra le altre, che **l'esecuzione di un contratto**, compresa la prestazione di un servizio, **sia condizionata alla prestazione del consenso al trattamento di dati personali non necessario all'esecuzione di tale contratto**.

Trattamento di categorie **particolari** di dati personali

REGOLAMENTO UE
2016/679 SULLA
PROTEZIONE DEI DATI
PERSONALI

1. È **vietato** trattare dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, **dati biometrici** intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona.

Trattamento di categorie particolari di dati personali

REGOLAMENTO UE
2016/679 SULLA
PROTEZIONE DEI DATI
PERSONALI

2. Il paragrafo 1 **non si applica se** si verifica uno dei seguenti casi:

- a) l'interessato ha prestato il proprio **consenso esplicito** al trattamento di tali dati personali per una o più finalità specifiche, salvo nei casi in cui il diritto dell'Unione o degli Stati membri dispone che l'interessato non possa revocare il divieto di cui al paragrafo 1;
- b) il trattamento è necessario per **assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti specifici del titolare del trattamento** o dell'interessato in materia di diritto del lavoro e della sicurezza sociale e protezione sociale, nella misura in cui sia autorizzato dal diritto dell'Unione o degli Stati membri o da un contratto collettivo ai sensi del diritto degli Stati membri, in presenza di garanzie appropriate per i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato;
- c) il trattamento è necessario per **tutelare un interesse vitale dell'interessato** o di un'altra persona fisica qualora l'interessato si trovi nell'incapacità fisica o giuridica di prestare il proprio consenso;
- d) il trattamento è effettuato, nell'ambito delle sue legittime attività e **con adeguate garanzie**, da una **fondazione, associazione o altro organismo senza scopo di lucro che persegua finalità politiche, filosofiche, religiose o sindacali**, a condizione che il trattamento riguardi unicamente i membri, gli ex membri o le persone che hanno regolari contatti con la fondazione, l'associazione o l'organismo a motivo delle sue finalità e che i dati personali non siano comunicati all'esterno senza il consenso dell'interessato;
- e) il trattamento riguarda **dati personali resi manifestamente pubblici dall'interessato**;

REGOLAMENTO EUROPEO SULLA PROTEZIONE DEI DATI

REGOLAMENTO EUROPEO
SULLA PROTEZIONE DEI DATI

Sezione 2

Informazione e accesso ai dati personali

**Informazioni da fornire qualora i dati personali
siano raccolti presso l'interessato**

1. In caso di raccolta **presso l'interessato di dati** che lo riguardano, il **titolare** del trattamento fornisce all'interessato, **nel momento in cui i dati personali sono ottenuti**, le seguenti informazioni:

- a) **l'identità e i dati di contatto del titolare del trattamento** e, ove applicabile, del suo rappresentante;
- b) **i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati**, ove applicabile;
- c) le **finalità del trattamento** cui sono destinati i dati personali nonché la **base giuridica** del trattamento;
- d) qualora il trattamento si basi sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera f), i **legittimi interessi perseguiti dal titolare del trattamento o da terzi**;
- e) gli eventuali **destinatari** o le eventuali categorie di destinatari dei dati personali;
- f) ove applicabile, **l'intenzione del titolare del trattamento di trasferire dati personali a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale** e l'esistenza o l'assenza di una decisione di adeguatezza della Commissione o, nel caso dei trasferimenti di cui all'articolo 46 o 47, o all'articolo 49, secondo comma, il riferimento alle garanzie appropriate o opportune e i mezzi per ottenere una copia di tali dati o il luogo dove sono stati resi disponibili.

2. In aggiunta alle informazioni di cui al paragrafo 1, nel momento in cui i dati personali sono ottenuti, il titolare del trattamento fornisce all'interessato le seguenti ulteriori informazioni necessarie per garantire un trattamento corretto e trasparente:

- a) il **periodo di conservazione dei dati personali** oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
- b) l'**esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi** o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
- c) qualora il trattamento sia basato sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), oppure sull'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), **l'esistenza del diritto di revocare il consenso** in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;

4 - definizioni

5 - principi generali

9 - dati particolari

13 - informazione

15 - accesso

28 - Responsabile

30 - Registri

35 - impatto

37 - DPO

33 - data breach

d) il **diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo;**

e) se la comunicazione di dati personali è un obbligo legale o contrattuale oppure un requisito necessario per la conclusione di un contratto, e se l'interessato ha l'obbligo di fornire i dati personali nonché **le possibili conseguenze della mancata comunicazione di tali dati;**

f) **l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione** di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato.

Informazioni da fornire qualora i dati personali siano raccolti presso l'interessato

3. Qualora il **titolare** del trattamento intenda **trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa** da quella per cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento fornisce all'interessato informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni ulteriore informazione pertinente di cui al paragrafo 2.

4. I paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano se e nella misura in cui l'interessato dispone già delle informazioni.

4 - definizioni

5 - principi generali

9 - dati particolari

13 - informazione

15 - accesso

28 - Responsabile

30 - Registri

35 - impatto

37 - DPO

33 - data breach

Diritto di accesso dell'interessato

1. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la **conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni:**

a) le **finalità del trattamento;**

b) le **categorie di dati personali in questione;**

c) i **destinatari** o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;

d) quando possibile, il **periodo di conservazione dei dati** personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;

4 - definizioni

5 - principi generali

9 - dati particolari

13 - informazione

15 - accesso

28 - Responsabile

30 - Registri

35 - impatto

37 - DPO

33 - data breach

- e) l'**esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione** dei dati personali o la **limitazione** del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento;
- f) il **diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo**;
- g) qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, **tutte le informazioni disponibili sulla loro origine**;
- h) l'**esistenza di un processo decisionale automatizzato**, compresa la **profilazione** di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato.

Diritto di accesso dell'interessato

REGOLAMENTO UE
2016/679 SULLA
PROTEZIONE DEI DATI
PERSONALI

2. Qualora i dati personali siano **trasferiti a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale**, l'interessato ha il diritto di essere informato dell'esistenza di garanzie adeguate ai sensi dell'articolo 46 relative al trasferimento.

3. **Il titolare del trattamento fornisce una copia dei dati personali oggetto di trattamento.** In caso di ulteriori copie richieste dall'interessato, il titolare del trattamento può addebitare un contributo spese ragionevole basato sui **costi amministrativi**. Se l'interessato presenta la richiesta mediante mezzi elettronici, e salvo indicazione diversa dell'interessato, le informazioni sono fornite in un formato elettronico di uso comune.

4. **Il diritto di ottenere una copia di cui al paragrafo 3 non deve ledere i diritti e le libertà altrui.**

Diritto di rettifica

L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la **rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo**. Tenuto conto delle finalità del trattamento, l'interessato ha il diritto di ottenere **l'integrazione dei dati personali incompleti**, anche fornendo una dichiarazione integrativa.

4 - definizioni

5 - principi generali

9 - dati particolari

13 - informazione

15 - accesso

28 - Responsabile

30 - Registri

35 - impatto

37 - DPO

33 - data breach

Diritto alla cancellazione («diritto all'oblio»)

1. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l'obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali, se sussiste uno dei motivi seguenti:

- a) **i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità** per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati;
- b) **l'interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento** conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o all'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), e se non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento;
- c) **l'interessato si oppone al trattamento** ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento, oppure si oppone al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2;
- d) **i dati personali sono stati trattati illecitamente**;
- e) **i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale** previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento;
- f) **i dati personali sono stati raccolti relativamente all'offerta di servizi** della società dell'informazione di cui all'articolo 8, paragrafo 1.

4 - definizioni

5 - principi generali

9 - dati particolari

13 - informazione

15 - accesso

28 - Responsabile

30 - Registri

35 - impatto

37 - DPO

33 - data breach

1. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento quando ricorre una delle seguenti ipotesi:

a) l'interessato contesta l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del trattamento per verificare l'esattezza di tali dati personali;

b) il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato l'utilizzo;

c) benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono necessari all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;

d) l'interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, in attesa della verifica in merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli dell'interessato.

2. Se il trattamento è limitato a norma del paragrafo 1, tali dati personali sono trattati, salvo che per la conservazione, soltanto con il consenso dell'interessato o per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria oppure per tutelare i diritti di un'altra persona fisica o giuridica o per motivi di interesse pubblico rilevante dell'Unione o di uno Stato membro.

3. L'interessato che ha ottenuto la limitazione del trattamento a norma del paragrafo 1 è informato dal titolare del trattamento prima che detta limitazione sia revocata.

4 - definizioni

5 - principi generali

9 - dati particolari

13 - informazione

15 - accesso

28 - Responsabile

30 - Registri

35 - impatto

37 - DPO

33 - data breach

Diritto di opposizione

1. L'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere e) o f), compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni. Il titolare del trattamento si astiene dal trattare ulteriormente i dati personali salvo che egli dimostri l'esistenza di **motivi legittimi cogenti** per procedere al trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'interessato oppure per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

2. Qualora i dati personali siano trattati per finalità di marketing diretto, l'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali che lo riguardano effettuato per tali finalità, compresa la profilazione nella misura in cui sia connessa a tale marketing diretto.

Diritto di opposizione

REGOLAMENTO UE
2016/679 SULLA
PROTEZIONE DEI DATI
PERSONALI

3. Qualora l'interessato si opponga al trattamento per finalità di marketing diretto, i dati personali non sono più oggetto di trattamento per tali finalità.
4. Il diritto di cui ai paragrafi 1 e 2 è esplicitamente portato all'attenzione dell'interessato ed è presentato chiaramente e separatamente da qualsiasi altra informazione al più tardi al momento della prima comunicazione con l'interessato.
5. Nel contesto dell'utilizzo di servizi della società dell'informazione e fatta salva la direttiva 2002/58/CE, l'interessato può esercitare il proprio diritto di opposizione con mezzi automatizzati che utilizzano specifiche tecniche.
6. Qualora i dati personali siano trattati a fini di ricerca scientifica o storica o a fini statistici a norma dell'articolo 89, paragrafo 1, l'interessato, per motivi connessi alla sua situazione particolare, ha il diritto di opporsi al trattamento di dati personali che lo riguarda, salvo se il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico.

Responsabile del trattamento

REGOLAMENTO UE
2016/679 SULLA
PROTEZIONE DEI DATI
PERSONALI

1. Qualora un trattamento debba essere effettuato **per conto del titolare del trattamento**, quest'ultimo ricorre **unicamente** a **responsabili del trattamento** che presentino garanzie sufficienti per **mettere in atto misure tecniche e organizzative** adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato.

2. **Il responsabile del trattamento non ricorre a un altro responsabile senza previa autorizzazione scritta, specifica o generale, del titolare del trattamento.** Nel caso di autorizzazione scritta generale, il responsabile del trattamento informa il titolare del trattamento di eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri responsabili del trattamento, dando così al titolare del trattamento l'opportunità di opporsi a tali modifiche.

4 - definizioni

5 - principi generali

9 - dati particolari

13 - informazione

15 - accesso

28 - Responsabile

30 - Registri

35 - impatto

37 - DPO

33 - data breach

Attribuzione di funzioni e compiti a soggetti designati

1. Il titolare o il responsabile del trattamento possono prevedere, sotto la propria responsabilità e nell'ambito del proprio assetto organizzativo, che specifici compiti e funzioni connessi al trattamento di dati personali siano attribuiti a persone fisiche, **espressamente designate**, che operano sotto la loro autorità.

2. Il titolare o il responsabile del trattamento individuano le modalità più opportune per autorizzare al trattamento dei dati personali le persone che operano sotto la propria autorità diretta.

Responsabile del trattamento

REGOLAMENTO UE
2016/679 SULLA
PROTEZIONE DEI DATI
PERSONALI

3. I trattamenti da parte di un responsabile del trattamento sono disciplinati da un **contratto o da altro atto giuridico** a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che vincoli il responsabile del trattamento al titolare del trattamento e che **stipuli** la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento. Il contratto o altro atto giuridico prevede, in particolare, che il responsabile del trattamento:

a) tratti i dati personali soltanto su **istruzione documentata** del titolare del trattamento, anche in caso di trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o nazionale cui è soggetto il responsabile del trattamento; in tal caso, il responsabile del trattamento informa il titolare del trattamento circa tale obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che il diritto vieti tale informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico;

Responsabile del trattamento

- b) garantisca che le **persone autorizzate** al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;
- c) adotti tutte le misure richieste ai sensi dell'articolo 32;
- d) rispetti le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 4 per ricorrere a un altro responsabile del trattamento;

Responsabile del trattamento

REGOLAMENTO UE
2016/679 SULLA
PROTEZIONE DEI DATI
PERSONALI

e) tenendo conto della natura del trattamento, **assista il titolare del trattamento** con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del titolare del trattamento di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui al capo III;

f) **assista il titolare del trattamento** nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento;

g) su scelta del **titolare del trattamento**, cancelli o gli restituisca tutti i dati personali dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento e cancelli le copie esistenti, salvo che il diritto dell'Unione o degli Stati membri preveda la conservazione dei dati; e

h) **metta a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi** di cui al presente articolo e consenta e contribuisca alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzati dal titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato.

Con riguardo alla lettera h) del primo comma, il responsabile del trattamento informa immediatamente il titolare del trattamento qualora, a suo parere, un'istruzione violi il presente regolamento o altre disposizioni, nazionali o dell'Unione, relative alla protezione dei dati.

1. Ogni **titolare** del trattamento e, ove applicabile, il suo **rappresentante** tengono **un registro delle attività di trattamento svolte** sotto la propria responsabilità. Tale registro contiene tutte le seguenti informazioni:

- a) **il nome e i dati di contatto del titolare del trattamento** e, ove applicabile, del **contitolare** del trattamento, del **rappresentante** del titolare del trattamento e del **responsabile** della protezione dei dati;
- b) le **finalità** del trattamento;
- c) una descrizione delle **categorie di interessati e delle categorie di dati personali**;
- d) le **categorie di destinatari** a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, compresi i destinatari di paesi terzi od organizzazioni internazionali;
- e) ove applicabile, i **trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale**, compresa l'identificazione del paese terzo o dell'organizzazione internazionale e, per i trasferimenti di cui al secondo comma dell'articolo 49, la documentazione delle garanzie adeguate;
- f) ove possibile, i **termini ultimi previsti per la cancellazione delle diverse categorie di dati**;
- g) ove possibile, una **descrizione generale delle misure di sicurezza** tecniche e organizzative di cui all'articolo 32, paragrafo 1.

Approfondimento



Definizioni e princípi in materia di accesso

1. Ai fini del presente capo si intende:

- a) per "**diritto di accesso**", il diritto degli **interessati** di **prendere visione** e di **estrarre copia** di documenti amministrativi;
- b) per "**interessati**", tutti i soggetti **privati**, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un **interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento** al quale è chiesto l'accesso;
- c) per "**controinteressati**", tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il loro **diritto alla riservatezza**;
- d) per "**documento amministrativo**", ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, **detenuti** da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale;
- e) per "**pubblica amministrazione**", tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario.

Accesso civico a dati e documenti

3. L'esercizio del diritto di cui ai commi 1 e 2 **non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente**. L'istanza di accesso civico **identifica i dati, le informazioni o i documenti** richiesti e **non richiede motivazione**. L'istanza può essere trasmessa per **via telematica** secondo le modalità previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ed è presentata **alternativamente** ad uno dei seguenti uffici:

- a) **all'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti;**
- b) **all'Ufficio relazioni con il pubblico;**
- c) ad **altro ufficio** indicato dall'amministrazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale;
- d) al **responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza**, ove l'istanza abbia a oggetto dati, informazioni o documenti oggetto di **pubblicazione obbligatoria** ai sensi del presente decreto.

4. Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è **gratuito**, salvo il **rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato** dall'amministrazione per la **riproduzione** su supporti materiali.

non è richiesta una legittimazione soggettiva, né la motivazione

il costo del rilascio di dati o documenti è limitato al rimborso dei costi effettivamente sostenuti

Accesso civico a dati e documenti

5. Fatti salvi i casi di pubblicazione obbligatoria, l'amministrazione cui è indirizzata la richiesta di accesso, se **individua** soggetti **controinteressati**, ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 2, è **tenuta a dare comunicazione agli stessi**, mediante invio di **copia** con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione. Entro **dieci giorni** dalla **ricezione** della comunicazione, i controinteressati possono presentare una **motivata opposizione**, anche per via telematica, alla richiesta di accesso. A decorrere dalla **comunicazione** ai controinteressati, il termine di cui al comma 6 è **sospeso** fino all'eventuale opposizione dei controinteressati. Decorso tale termine, la pubblica amministrazione provvede sulla richiesta, **accertata** la ricezione della comunicazione.

obbligo di informare i controinteressati che possono opporsi entro dieci giorni "dalla ricezione" della comunicazione

Accesso civico a dati e documenti

7. Nei casi di **diniego totale o parziale dell'accesso** o di **mancata risposta** entro il termine indicato al comma 6, il richiedente può presentare richiesta di **riesame** al **responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza**, di cui all'articolo 43, che decide con provvedimento motivato, **entro il termine di venti giorni**. Se l'accesso è stato negato o differito a **tutela degli interessi di cui all'articolo 5-bis**, comma 2, lettera a), il suddetto responsabile provvede sentito il **Garante** per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di **dieci giorni** dalla richiesta. A decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine per l'adozione del provvedimento da parte del responsabile è **sospeso, fino alla ricezione del parere** del Garante e comunque per un periodo non superiore ai predetti **dieci giorni**. Avverso la decisione dell'amministrazione competente o, in caso di richiesta di riesame, avverso quella del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il richiedente può proporre ricorso al **tribunale amministrativo regionale** ai sensi dell'articolo 116 del Codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

è prevista la richiesta di riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza

Possibilità di inoltrare la richiesta al Garante per la protezione dei dati personali

Esclusioni e limiti all'accesso civico

1. L'accesso civico di cui all'articolo 5, comma 2, è **rifiutato** se il diniego è necessario per evitare un **pregiudizio concreto** alla tutela di uno degli **interessi pubblici** inerenti a:

- a) la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico;
- b) la sicurezza nazionale;
- c) la difesa e le questioni militari;
- d) le relazioni internazionali;
- e) la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato;
- f) la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento;
- g) il regolare svolgimento di attività ispettive.

2. L'accesso di cui all'articolo 5, comma 2, è altresì rifiutato se il diniego è necessario per evitare un **pregiudizio concreto** alla tutela di uno dei seguenti **interessi privati**:

- a) la protezione dei **dati personali**, in conformità con la disciplina legislativa in materia;
- b) la libertà e la segretezza della **corrispondenza**;
- c) gli **interessi economici e commerciali** di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali.

pregiudizio
concreto a tutela di
interessi pubblici

pregiudizio
concreto a tutela di
interessi privati